

**DELIBERAZIONE 3 AGOSTO 2017**  
**566/2017/E/EEL**

**DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DALLA SOCIETÀ LUCON S.R.L. NEI CONFRONTI**  
**DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLA PRATICA DI CONNESSIONE 74236820**

## **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 3 agosto 2017

### **VISTI:**

- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001; la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- la legge 27 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/come e, in particolare, l'Allegato A, recante "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, comma 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2016, 657/2016/A;
- la deliberazione dell'Autorità 29 novembre 2016, 695/2016/A;
- la deliberazione dell'Autorità 31 gennaio 2017, 21/2017/A;
- la deliberazione dell'Autorità 31 gennaio 2017, 36/2017/A;
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la nota prot. generale dell'Autorità 4725 dell'8 febbraio 2017, con cui il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

**FATTO:**

1. La Lucon S.r.l. (di seguito: reclamante) ha presentato all'Autorità, in data 29 giugno 2016 (prot. Autorità 19105 del 5 luglio 2016), un reclamo ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com, contestando a Enel Distribuzione S.p.a. (oggi e-distribuzione S.p.a., di seguito: gestore) l'annullamento della pratica, identificata dal codice rintracciabilità 74236820, per la connessione alla rete di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile;
2. con nota del 19 luglio 2016 (prot. Autorità 20561), l'Autorità ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
3. con nota del 2 agosto 2016 (prot. Autorità 22373 del 3 agosto 2016), il gestore ha formulato le proprie difese in merito al reclamo;
4. con nota del 12 luglio 2017 (prot. Autorità 23740), l'Autorità ha inviato al reclamante una richiesta di informazioni;
5. con nota del 13 luglio 2017 (prot. Autorità 23978 del 14 luglio 2017), il reclamante ha risposto alla richiesta di informazioni dell'Autorità;
6. in data 19 luglio 2017, la Direzione Accountability e Enforcement ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Disciplina.

**QUADRO NORMATIVO:**

7. Ai fini della risoluzione della presente controversia, rilevano le disposizioni contenute nell'articolo 9, comma 5, del TICA, ai sensi del quale:
  - a) il soggetto che richiede una connessione alla rete in bassa tensione è tenuto a presentare la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione entro 60 giorni lavorativi decorrenti dalla data di accettazione del preventivo per la connessione; entro il medesimo termine, il richiedente è tenuto ad inviare al gestore di rete una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo;
  - b) qualora la suddetta dichiarazione non venga inviata al gestore di rete entro il termine previsto, il gestore di rete sollecita il richiedente, secondo modalità che permettano di verificare l'avvenuto recapito. Il richiedente, entro i successivi 30 (trenta) giorni lavorativi, invia al gestore di rete la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo; in caso contrario il preventivo decade.

**QUADRO FATTUALE:**

8. In data 9 dicembre 2015, il reclamante subentrava ad altro produttore nella titolarità della pratica di connessione 74236820, relativa ad una connessione per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte

- rinnovabile, di potenza pari a 60 kW, da installare in località “Fontana Lunga”, nel comune di Avigliano (PZ);
9. in data 14 gennaio 2016, il reclamante trasmetteva al gestore, tramite il canale “altre comunicazioni” del portale informatico del gestore adibito alla gestione delle procedure di connessione degli impianti di produzione (di seguito: Portale Produttori), una richiesta di informazioni in merito al progetto dell’impianto di rete inoltrato, in data 28 novembre 2015, dal precedente titolare della pratica di connessione. A tale comunicazione, il reclamante allegava il progetto dell’impianto di rete insieme a uno *screen-shot* della pagina del Portale Produttori relativa allo *status* del progetto medesimo;
  10. in data 9 febbraio 2016, il gestore comunicava al reclamante che il progetto dell’impianto di rete trasmesso il 28 novembre 2015 non era mai pervenuto e che, peraltro, non era possibile prendere in carico il progetto allegato il 14 gennaio 2016 in quanto pervenuto oltre i termini stabiliti dal TICA. Pertanto, il gestore disponeva l’annullamento della pratica di connessione per mancato rispetto dell’art. 9, comma 5, del TICA;
  11. con nota dell’11 febbraio 2016, il reclamante contestava quanto affermato dal gestore, sostenendo che il progetto di rete era stato correttamente inviato in data 28 novembre 2015 e attribuendo l’eventuale mancata ricezione, da parte di e-distribuzione S.p.a., a malfunzionamenti del Portale Produttori e chiedendo, infine, il ripristino della validità della pratica di connessione 74236820;
  12. con nota del 26 febbraio 2016, il gestore, effettuati alcuni approfondimenti tecnici sui propri sistemi informatici, rilevava un errore nel caricamento dei documenti sul Portale Produttori, per cui il progetto dell’impianto di rete non risultava essere stato inoltrato tramite il Portale Produttori. Nella medesima comunicazione, il gestore sollecitava il reclamante all’adempimento degli obblighi informativi di cui all’articolo 9 del TICA;
  13. con nota del 26 febbraio 2016, il reclamante ribadiva la correttezza dell’invio del progetto di rete, avvenuto in data 28 novembre 2015;
  14. in data 27 febbraio 2016, il reclamante inoltrava nuovamente il piano tecnico di rete e riproponeva al gestore le proprie contestazioni;
  15. con nota dell’8 marzo 2016, il gestore respingeva le richieste del reclamante;
  16. con successiva nota del 5 maggio 2016, il gestore confermava al reclamante l’annullamento della pratica di connessione 74236820 per il mancato avvio dell’iter autorizzativo, ai sensi dell’articolo 9 del TICA.

#### **ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:**

17. Il reclamante contesta la legittimità dell’annullamento, da parte del gestore, della pratica di connessione 74236820 in quanto il progetto di rete sarebbe stato correttamente inviato entro i termini previsti dal TICA (in data 28 novembre 2015) e la mancata ricezione, da parte di e-distribuzione S.p.a., sarebbe da attribuire a malfunzionamenti del Portale Produttori;
18. pertanto, il reclamante chiede che il gestore:

- a) prenda in carico il progetto dell'impianto di rete inoltrato il 28 novembre 2015 ripristinando, quindi, la validità della pratica di connessione 74236820;
- b) corrisponda l'indennizzo automatico di cui agli articoli 14 e 40 del TICA, da quantificarsi a partire dal 15 gennaio 2016 e fino all'approvazione del progetto dell'impianto di rete.

#### **ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:**

Il gestore afferma di aver legittimamente annullato la pratica di connessione 74236820 per il mancato rispetto dei termini per integrare il progetto di rete previsti dall'articolo 9, comma 5, del TICA.

#### **VALUTAZIONE DEL RECLAMO:**

19. La risoluzione della controversia passa essenzialmente dall'accertamento in merito all'avvenuto invio al gestore, in data 28 novembre 2015 da parte del precedente titolare della pratica di connessione 74236820, del progetto dell'impianto di rete, al fine della validazione necessaria per il successivo avvio dell'iter autorizzativo;
20. in via preliminare pare altresì opportuno illustrare il funzionamento del sistema di invio dei documenti tramite il Portale Produttori, descritto nella "Guida al portale produttori di e-distribuzione S.p.a.":
  - a) il documento da inviare al gestore deve essere dapprima allegato, accedendo alla sezione "Allegati" e cliccando sul tasto "Allega";
  - b) in seguito, è necessario spostarsi nella sezione "Controllo e Inoltro", dove il sistema segnala la presenza o meno dei documenti necessari per procedere all'invio e, quindi, cliccare sul tasto "Inoltra al distributore";
  - c) se la procedura di invio ha esito positivo, il richiedente riceverà una e-mail di conferma del gestore al proprio indirizzo di posta elettronica;
21. sulla base dei passaggi sopra descritti, lo *screen-shot* del Portale Produttori, allegato alla nota del reclamante del 14 gennaio 2016, sembra confermare che il precedente titolare della pratica di connessione 74236820 abbia, sì, allegato, in data 28 novembre 2015, il progetto dell'impianto di rete sul Portale informatico del gestore, ma non abbia poi cliccato il tasto "Inoltra al distributore". Infatti, se il documento fosse stato effettivamente inviato sarebbe comparsa, ad identificarne lo stato, la dicitura "Inviato", come risulta, ad esempio, dal precedente documento datato 5 novembre 2015; né a diverse conclusioni conduce la schermata del Portale Produttori allegata dal reclamante nella nota del 26 febbraio 2016, da cui il documento risulterebbe inviato due volte in data 28 novembre 2015 e sempre al medesimo orario 00.00.00;
22. inoltre, il reclamante, anche a seguito di richiesta dell'Autorità, non è stato in grado di produrre copia dell'e-mail con cui il Portale Produttori avrebbe dovuto confermare automaticamente la ricezione del progetto dell'impianto di rete in

data 28 novembre 2015, secondo quanto previsto dal paragrafo 3.2 della Guida al portale produttori di e-distribuzione S.p.a.

23. Per quanto riguarda, infine, la presunta ammissione di un malfunzionamento del Portale ricevuta telefonicamente dal gestore in data 8 febbraio 2016, essa risulta priva di qualsiasi riscontro probatorio; peraltro, il contenuto della predetta conversazione telefonica, riferito dal reclamante, e in particolare le rassicurazioni che, a suo dire, sarebbero state fornite dal gestore appaiono comunque non corrette, laddove si fa riferimento all'invio, da parte del reclamante medesimo, del "*il piano tecnico – allegato e correttamente inoltrato dalla Lucon S.r.l. il 28/11/2015*", mentre – com'è pacifico – la trasmissione del progetto dell'impianto di rete, in data 28 novembre 2015, era stata effettuata dal precedente titolare della pratica di connessione 74236820, e non dal reclamante

### **DELIBERA**

1. di respingere il reclamo presentato da Lucon S.r.l. nei confronti di Enel Distribuzione S.p.a. (ora e-distribuzione S.p.a.), in relazione alla pratica di connessione 74236820;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it), fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

3 agosto 2017

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*